

Codice A1601A

D.D. 17 dicembre 2019, n. 630

DPR 357/97 e smi, lr 19/2009, art. 43 e smi., lr 2/2009 art.28bis, comma 9. Valutazione inerente l'attività di eliski nel Comune di Macugnaga (VCO), all'interno della ZPS IT1140019, in adiacenza della ZSC IT1120028 e delle ZPS IT1140018 e ZPS IT1120027 - proponente Comune di Macugnaga. Annualità 2019/2020.

IL DIRIGENTE

Premesso che

con determinazione dirigenziale n. 14/A16.01A del 18/1/2018 il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha espresso giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza (V.I) rispetto all'Attività di eliski in Valle Anzasca, nel Comune di Macugnaga per la stagione 2017/2018 all'interno della ZPS IT1140019 "Monte Rosa" ed in adiacenza della ZSC IT1120028 "Alta Val Sesia" e delle ZPS IT1140018 "Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco" e IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;

con nota prot. 2210 del 2/5/2018 il Comune di Macugnaga rendeva noto che la ditta Eliossola s.r.l., aggiudicataria della concessione d'uso e gestione delle piazzole per l'attività di eliski, aveva rinunciato all'incarico e pertanto, nell'annualità 2017/2018, non era stato materialmente possibile effettuare l'attività di eliski; contestualmente il Comune di Macugnaga richiedeva di mantenere valida per la stagione invernale successiva 2018/2019 la documentazione già presentata relativa al monitoraggio;

il Settore Biodiversità e Aree Naturali, con nota prot. 15094 del 1/6/2018 prendeva atto di quanto comunicato dal Comune di Macugnaga con la nota succitata, rispondendo altresì che *"sebbene non vi sia stata attività antropica generata dall'attività di eliski, il fine dei monitoraggi sull'avifauna prescritti..., non consiste solo nel verificare l'impatto dell'attività di eliski sulla fauna localmente presente, ma anche quello di verificarne lo stato di salute (trend riproduttivo) nonché la consistenza numerica per non generare ulteriori pressioni antropiche su popolazioni già fragili"*. Pertanto con la stessa nota, veniva richiesto, per i rapaci diurni Aquila reale e Falco pellegrino, di *"provvedere a nuovo monitoraggio lungo i transetti, ricercando in particolar modo la presenza di nidi potenzialmente occupati che possano interferire col sistema di piazzole e traiettorie di sorvolo autorizzate all'attività di eliski"*, mentre per quanto riguarda i galliformi alpini, si riteneva sufficiente che il Comune di Macugnaga fornisse *"i dati dei censimenti dei Comprensori Alpini dell'anno 2018, confrontandoli con quelli dell'anno precedente, tralasciando eccezionalmente in questo caso, il monitoraggio integrativo sui transetti"*;

in data 17/9/2018 il Comune di Macugnaga con la nota prot. 4760, ritenendo valida la V.I già approvata dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 14/A16.01A del 18/1/2018, richiedeva nuovamente all'Unione Montana succitata il recepimento e l'invio della documentazione necessaria per la V.I ai fini dell'attivazione dell'attività di eliski per l'annualità 2018/2019 integrata dei monitoraggi sull'avifauna richiesti dal Settore Biodiversità e Aree Naturali;

con determinazione dirigenziale num. 379/A1601A del 17/10/2018 il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha espresso giudizio positivo per l'annualità 2018/2019 subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, tra la quali vengono integralmente richiamate quelle della determinazione

num. 14/A1601A del 18/1/2018 con la sola eccezione della num. 3.a relativa alla data di inizio dell'attività;

con nota prot. num. 4925 del 20/9/2019 viene trasmessa dal Comune di Macugnaga la relazione annuale sui monitoraggi faunistici, così come richiesti dalla succitata determinazione, dalla quale si evince che per la stagione invernale 2018/2019 non è stata svolta attività di eliski in quanto il "*bando di assegnazione è andato deserto*";

successivamente con nota prot. num. 5641 del 31/10/2019 (ns prot. num. 27458 del 4/11/2019), il Comune di Macugnaga richiamando la Relazione inviata precedentemente, richiede l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza per l'attività di eliski per l'annualità 2019/2020. Poiché nella documentazione presentata non vengono proposte modifiche nell'espletamento dell'attività di eliski, si presuppone che il proponente intenda organizzare e svolgere l'attività negli stessi tempi e con le stesse modalità proposte per l'annualità 2017/2018. Per il giudizio di Valutazione d'Incidenza del presente provvedimento si richiama pertanto integralmente la determinazione dirigenziale n. 14/A16.01A del 18/1/2018;

in merito ai contenuti della relazione presentata in data 25/9/2019, si rileva che sono state svolte la maggior parte delle indagini richieste con la determinazione num. 379/A1601A del 17/10/2018, ad eccezione delle indagini sui flussi di scialpinismo, per i quali viene riportata la situazione del 2017, in quanto si afferma che il quadro disegnato in allora si può considerare stabile nel tempo;

relativamente ai monitoraggi dei galliformi alpini, si rileva che nel Comune di Macugnaga si svolgono i censimenti sia primaverili che estivi del fagiano di monte a cura del Comprensorio alpino VCO3 e che i dati riportati indicano fluttuazioni nella norma per la biologia di tale specie. Per le specie pernice bianca e francolino di monte non sono disponibili dati censuali del medesimo Comprensorio alpino, mentre per la coturnice le operazioni di censimento vengono svolte in altre località al di fuori del Comune di Macugnaga. Si rileva che il proponente non ha provveduto a colmare tali lacune dei dati censuali ma ha avviato un protocollo di monitoraggio su transetti che risponde ai criteri stabiliti dall'Allegato della determinazione num. 379/A1601A del 17/10/2018;

per quanto riguarda il monitoraggio dell'aquila reale, si rileva che sono state effettuate osservazioni della specie lungo un transetto di fondovalle dalle quali, anche alla luce dei dati raccolti negli anni precedenti, può ipotizzare la presenza stabile di una coppia nel territorio di Macugnaga. Tuttavia non sono state effettuate osservazioni che possono confermare l'avvenuta nidificazione e il successo della riproduzione;

in merito al monitoraggio del falco pellegrino, si rileva che non sono state fatte osservazioni di tale specie lungo i transetti percorsi;

in merito al monitoraggio del picchio nero, si rileva che i monitoraggi hanno confermato la presenza della specie nonché l'utilizzo dei siti di alimentazione dello scorso anno;

relativamente alle piazzole, risulta ancora vigente quanto stabilito dalla determinazione n. 11/A16.01/2018 del 17/01/2018 con la quale il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha espresso giudizio positivo rispetto alla proposta, da parte dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, di individuazione delle piazzole di decollo ed atterraggio ad utilizzo eliski per le stagioni invernali relative al periodo 2017-2020;

come ribadito nella determinazione dirigenziale n. 14/2018 più volte citata, “*Le disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 28 bis della l.r. 2/2009, tuttavia subordinano il prosieguo dell’attività di eliski all’effettuazione (ex novo) della procedura della V.I. di cui all’art. 43 della l.r. 19/2009*”, a seguito dell’individuazione ed autorizzazione del sistema di piazzole da parte dell’Unione Montana interessata: pertanto si sottolinea che né i contenuti del Regolamento per la pratica dell’eliski, risalente all’anno 2014, né i disposti della D.D. n. 492/2013 del Settore Biodiversità e Aree Naturali relativa all’autorizzazione pregressa dell’attività, possono essere ritenuti validi ai fini del presente giudizio, ma rilevano unicamente sotto il profilo amministrativo ai fini dell’applicabilità delle deroghe di cui al comma 9 dell’art. 28 bis succitato.” Pertanto risulta necessario che il “Regolamento” succitato venga aggiornato a seguito dell’entrata in vigore dei disposti dell’art. 28 bis della l.r. 2/2009 i cui contenuti prevedono divieti e deroghe che dovranno essere necessariamente contemplati ai fini dell’espletamento dell’attività di eliski;

rammentato che l’art. 28 bis comma 9 bis prevede che le autorizzazioni possano avere una validità pluriennale, non risulta tuttavia al momento possibile procedere ad autorizzare l’attività di eliski in parola oltre la stagione 2019/2020, in quanto la validità del giudizio positivo di Valutazione d’Incidenza in merito alle piazzole proposte dall’Unione Montana con la determinazione dirigenziale n. 11/A16.01/2018 del 17/01/2018 ha scadenza triennale e quindi con l’annualità 2019/2020;

Tutto ciò premesso, il presente parere viene espresso ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d’Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

Visto l’art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

Vista la l.r. 2 del 26 gennaio 2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”;

Visto l’articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;

Vista la D.G.R. n. 26-3013 del 7/03/2016 “Misure di conservazione sito specifiche” relativa alla ZSC IT 1120028 recepite dal Decreto Ministeriale del 27/7/2016;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 14 novembre gennaio 2019 prot. n. 28870/A16000, che indica come termine di conclusione del procedimento il 2 gennaio 2020;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

1. di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza per la stagione invernale 2019/2020 rispetto all'attività di eliski proposta dal Comune di Macugnaga, a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'utilizzo in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le DGR 22-368 del 29/9/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR 24-2976 del 29/2/2016, che si intendono qui integralmente richiamate, nonché quelli della D.G.R. n. 26-3013 del 7/03/2016 "Misure di conservazione sito specifiche" relativa alla ZSC IT 1120028;
2. di assentire, per lo svolgimento dell'attività di eliski, esclusivamente all'utilizzo delle piazzole di decollo e atterraggio individuate dall'Unione Montana della Valle d'Ossola ed autorizzate ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 dal Settore Biodiversità ed Aree Naturali con determinazione n. 11 11/A16.01/2018 del 17/01/2018 citata in premessa ed alle annesse traiettorie di discesa corrispondenti a:

Decollo

n. 33 "Campo da calcio Testa"

Atterraggio per discesa

- 1 - Area esterna alla ZPS - piazzole n. 31
- 2 - Area Val Quarazza - piazzola n. 3
- 5 - Area del ghiacciaio - piazzola n. 15
- 6 - Area confine svizzero - piazzola n. 24, n. 26, n. 27, n. 28
- 7 - Area sinistra orografica del ghiacciaio - piazzola n. 14, n. 16, n. 18, n. 19

Atterraggio per recupero

- 1 - Area esterna alla ZPS - piazzole n. 30, n. 32
- 2 - Area Val Quarazza - piazzola n. 6
- 5 - Area del ghiacciaio - piazzola n. 29
- 7 - Area sinistra orografica del ghiacciaio - piazzola n. 22

Traiettorie di discesa

- 1 - Area esterna alla ZPS - traiettoria J (da n. 31 a n. 32)
- 2 - Area Val Quarazza - traiettoria B (da n. 3 a n. 6)
- 5 - Area del ghiacciaio - traiettoria F (da n. 15 a n. 29)
- 6 - Area confine svizzero - piazzola n. 24, n. 26, n. 27, n. 28
percorsi di discesa solo in Svizzera
- 7 - Area sinistra orografica del ghiacciaio -
traiettoria G1 (da n. 14 a n. 29)
traiettoria G (da n. 16 a n. 29)
traiettoria G2 (da n. 18 a n. 29)
traiettoria H (da n. 19 a n. 22)

risultando pertanto non utilizzabili, in relazione all'attività di eliski le piazzole n. 1, n. 2, n. 4, n. 5, n. 5a, n. 7, n. 9 (Area 2), n. 11, n. 12 (Area 3), n. 8, n. 10, n. 13, n. 13° (Area 4), n. 15a, n. 17 (Area 5), n. 23, n. 25 (Area 6), n. 20 (Area 7) e n. 21 (Area 8).

Si precisa che la piazzola n. 30 "Eliporto Pecetto", dovrà essere usata solo per il recupero, mentre, in riferimento alla piazzola n. 21 "Monte Moro", non autorizzata per attività di eliski, va da sé che il suo utilizzo, in termini di soccorso, non è oggetto del presente provvedimento, in quanto rientrante nella fattispecie del comma 11, art. 28 bis, l.r. 2/2009;

3. di stabilire, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti Rete Natura 2000 interessati dalle piazzole individuate, l'obbligatorio rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) decolli ed atterraggi sono concessi nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2019 ed il 30 aprile 2020, tra le ore 9 e le ore 15 e non dovranno avvenire nelle giornate festive, domeniche comprese, anche nel rispetto dell'art. 28 bis, comma 6, lettera d) fatte salve limitazioni per specifiche piazzole dettagliate nei punti a seguire;
- b) la quota di sorvolo sul territorio della ZPS, dopo il decollo dalla piazzola di partenza fino all'atterraggio sulla piazzola di arrivo, dovrà essere la massima possibile e tendente ai 500 m;
- c) si precisa che per volo si intende l'insieme dei 2 movimenti, di allontanamento da una piazzola e di ritorno, indipendentemente dal fatto che partenza e rientro riguardino eventualmente piazzole diverse;
- d) i voli sull'intero comprensorio di Macugnaga non possono superare complessivamente il numero di 15 al giorno nel periodo di cui al punto a) e nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi punti e), f), g), h);
- e) le piazzole n. 31 e n. 32 dell'area 1 "Area esterna alla ZPS", limitrofe a siti di nidificazione di aquila reale, possono essere utilizzate nel periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 31 gennaio per un massimo 5 voli giornalieri e massimo 4 giorni nell'intero periodo succitato;
- f) le piazzole n. 3 e n. 6 dell'area 2 "Area Val Quarazza", interferendo parzialmente con aree di idoneità per i galliformi alpini, possono essere utilizzate nel periodo compreso tra il 15 dicembre e l'ultimo giorno del mese di febbraio per un massimo di 5 voli giornalieri e 5 giorni al mese;
- g) le piazzole autorizzate relative alle aree 5 "Area del ghiacciaio" e 6 "Area confine svizzero" possono essere utilizzate per un massimo di 15 voli giornalieri e per un massimo di 10 giorni al mese nel periodo di cui al punto a);
- h) le piazzole dell'area omogenea 7 "Area sinistra orografica del ghiacciaio", possono essere utilizzate per un massimo di 5 voli giornalieri e massimo 10 giorni al mese, nel periodo di cui al punto a);
- i) a stagione ultimata, la Relazione contenente il prospetto del numero di voli effettuati, con date, condizioni meteo, il materiale fotografico ricavato da riprese aeree effettuate nel corso della stagione al fine di visualizzare le traiettorie di discesa impiegate e la rappresentazione cartografica delle traiettorie di sorvolo e delle traiettorie di discesa con riferimento alle diverse piazzole raggiunte e al numero degli sciatori trasportati in quota ad ogni volo, deve essere inoltrata dal proponente al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte entro il 20 settembre 2020, unitamente alle risultanze dei monitoraggi effettuati sull'avifauna secondo le modalità previste in Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche ai sensi della lettera e) del comma 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009. Si sottolinea che qualora si rilevasse una carenza di dati utili alla valutazione del trend di popolazione e del successo riproduttivo dell'avifauna

interessata, nell'impossibilità di esprimere un giudizio basato su dati verificabili, prevarrà il principio comunitario di precauzione ed in tal caso l'attività non sarà assentibile sotto il profilo della V.I.: un'eventuale successiva istanza sarà quindi condizionata alla produzione di dati esaustivi funzionali all'analisi ambientale/naturalistica del fenomeno;

4. di rammentare che le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009;
5. di rammentare che ai sensi di legge, la convenzione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte - Settore Offerta Turistica e Settore Biodiversità e Aree naturali e agli organi di vigilanza.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9 bis e 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 e sm.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI

SIGLE
Funzionario Estensore Elisa Malenotti